



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito MIM)

e

il Consiglio Nazionale Forense

(di seguito CNF)

di seguito denominati singolarmente "Parte" e collettivamente le "Parti"





VISTO

- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art 1), commi 180 e 181 lettera c) della legge del 13 luglio 2015 n.107";
- la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, art.1, commi 784 e seguenti "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il





triennio 2019-2021";

- la legge 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", che definisce la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di consentirne la valorizzazione delle rispettive specificità;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la legge 15 luglio 2022, n. 99 recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" che è volta a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e, in particolare, la Sezione III contenente "Misure per l'attuazione del PNRR in materia di istruzione" che, attraverso gli artt. 26, 27 e 28 (concernenti rispettivamente: la riforma degli istituti tecnici, la riforma degli istituti professionali e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale), avvia la riforma ordinamentale degli Istituti tecnici per gli istituti professionali mediante l'aggiornamento del Progetto formativo individuale, ancorandolo strettamente al mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 che all'articolo 6 ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano





Ministera dell'istruxione e del merita

nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
- i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente delle Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;
- la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli





Ministero dell'istruxione e del merito

studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

- la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento" per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n. 254 "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n.107";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 agosto 2019, n. 766, recante le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze;





Ministero dell'istruzione e del merito

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le "Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145";
- il decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 recante le "disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 dicembre 2022 con il quale sono state approvate le Linee guida per l'orientamento relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento" nell'ambito della missione 4 del PNRR;
 - il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 febbraio 2024 recante l'adozione dell'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024;
 - le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
 - il protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione e CNF stipulato il 22 luglio 2020.

Considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche tramite lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all'art. 1, comma 7, lettere *d*) ed *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Considerato, altresì, che le Parti intendono promuovere la realizzazione – presso le scuole secondarie di secondo grado – di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico d'aula con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense, al fine di favorire l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell'avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali;

Considerato, inoltre, che le Parti intendono sviluppare una costante collaborazione, al fine di promuovere iniziative comuni, volte a fornire indicazioni agli Ordini territoriali degli Avvocati e agli istituti scolastici





interessati alla sottoscrizione di convenzioni:

a) per il conseguimento di un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 3 del d. p.r. 8 marzo 1999, n. 275, come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;

b) per la realizzazione di *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento* di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784:

- 1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare, nell'ambito della progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa, incontri informativi *ad hoc* sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- 2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani triennali dell'offerta formativa, tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, avuto riguardo anche alla dislocazione territoriale e ad ulteriori specificità;

c) per la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva;

Considerato, infine, che le Parti concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità, stabilendo un programma minimo comune a cui ogni singolo istituto scolastico potrà attenersi nella predisposizione del proprio piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero nella predisposizione di un Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento;

Ritenuto opportuno sviluppare azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici attraverso la sottoscrizione di convenzioni tra gli Ordini territoriali degli Avvocati e gli istituti scolastici nel cui circondario hanno sede;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE





Articolo 1

Finalità

- 1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza, alla legalità e al rispetto della persona.
- **2.** Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare la realizzazione:
- di attività progettuali specifiche per il primo ciclo di istruzione;
- di *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento*, per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado tramite convenzioni tra i Consigli degli Ordini territoriali degli Avvocati e gli istituti scolastici prevedendo lo svolgimento di specifici moduli di orientamento sui temi della educazione alla cittadinanza, alla legalità nonché, sulla prevenzione di tutte le forme di discriminazione, attraverso forme di apprendimento pratico da svolgersi presso l'Ordine forense.
- **3.** Con le azioni comuni di cui ai commi che precedono, le Parti intendono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per le scuole di ogni ordine e grado:

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, lo stimolo dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- promozione della crescita culturale etica e sociale degli studenti;
- promozione nei giovani del senso della convivenza civile;
- supporto alla cultura del rispetto e delle pari opportunità contro ogni forma di violenza e di discriminazione;

b) per il secondo ciclo di istruzione:

- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria;
- sviluppo ed implementazione della conoscenza del ruolo dell'avvocato nella società sia nell'ambito delle attività processuali che extragiudiziali;
- orientamento alla professione di avvocato sia nel campo civile che penale.





Articolo 2

Impegni delle Parti

- **1**. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo:
- a) individuano le modalità operative che dovranno essere indicate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e delle quali gli istituti scolastici terranno conto nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa, prevedendo lo svolgimento di percorsi formativi specifici impartiti anche da avvocati, in affiancamento ai docenti, ed aventi ad oggetto l'educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione;
- b) elaborano una Progettazione comune per la realizzazione dei percorsi formativi e dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento anche mediante l'elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico interessato;
- c) supportano le istituzioni scolastiche nella realizzazione di percorsi educativi e metodologie innovative mirate alla cultura del rispetto;
- d) assicurano adeguata diffusione al presente Protocollo d'intesa, promuovendo piani di comunicazione, congiuntamente o singolarmente;
- e) promuovono la comunicazione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa agli Uffici Scolastici Regionali, e per il loro tramite, alle Istituzioni scolastiche.

Articolo 3

Modalità operative

- 1. Il piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero, in particolare, il progetto concernente i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento in esso contenuto può prevedere, ferma restando l'autonomia didattica ed organizzativa della scuola nell'ambito della progettazione didattica curriculare, extracurriculare ovvero educativa ed organizzativa lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di singole attività formative o moduli di orientamento, della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell'educazione alla cittadinanza, alla legalità e al rispetto della persona e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione.
- **2.** I moduli di cui al comma 1 dovranno essere svolti da avvocati individuati dall'Ordine locale, secondo tempi e modalità di attuazione che i singoli istituti





Ministera dell'istruxione e del merita

concorderanno, preventivamente o di volta in volta, con l'Ordine locale medesimo.

3. Per i fini di cui al precedente comma, l'Ordine locale degli Avvocati e l'istituto scolastico possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da tre rappresentanti dell'istituto scolastico, di cui il Dirigente scolastico (o suo delegato) come membro di diritto e uno necessariamente appartenente ai rappresentanti dei genitori, nonché da tre rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati, uno dei quali è il Presidente del Consiglio dell'Ordine stesso, ovvero un suo delegato. Il Comitato Tecnico Scientifico può fornire elementi di supporto per la progettazione di specifiche iniziative, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa, nonché per la redazione del progetto relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è gratuita.

Articolo 4

Attività progettuali

1. Le Parti, fermo restando che con separato atto ad integrazione del presente Protocollo possono individuare più specificamente gli argomenti in materia di educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto della persona e alla prevenzione di ogni forma discriminatoria, da inserirsi nel piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ciascun istituto scolastico aderente, sin da ora stabiliscono che le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2 prevedano che i contenuti della Progettazione minima comune di cui all'art. 2 abbiano comunque ad oggetto:

a) per la scuola dell'infanzia e primaria:

- la costruzione del senso di legalità e sviluppo dell'etica della responsabilità;
- la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana;
- l'acquisizione delle competenze per l'esercizio della cittadinanza nel più esteso contesto dei diritti dell'infanzia;
- l'educazione all'esercizio del diritto alla parola;
- l'educazione al rispetto delle persone;

b) per la scuola secondaria di I grado:

- la costruzione del senso di legalità e sviluppo dell'etica della responsabilità;
- la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana;
- l'acquisizione delle competenze per l'esercizio della cittadinanza nel più esteso contesto dei diritti dell'infanzia;
- l'educazione all'esercizio del diritto alla parola;
- l'educazione al rispetto delle persone;
- le modalità di gestione dei conflitti;

c) per la scuola secondaria di II grado:





Ministero dell'istruxione e del merito

- l'introduzione al diritto, con particolare riferimento ai diritti e doveri costituzionali, alla tutela delle libertà fondamentali, anche in relazione al processo di integrazione europea;
- l'educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione;
- l'educazione alla cittadinanza, anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni;
- l'educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei beni comuni;
- l'educazione al rispetto delle persone;
- lo svolgimento di un modulo pratico di esperienze sul campo con l'assistenza di avvocati.

Articolo 5

Rapporti tra Ordine degli Avvocati ed Istituto scolastico

- **1.** Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che ogni singola convenzione tra Ordine locale degli Avvocati ed istituto scolastico possa prevedere l'attivazione di una specifica progettualità, di uno dei percorsi opzionali di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero la realizzazione di un Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento di cui all'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- **2.** Delle convenzioni stipulate per l'attivazione di un corso opzionale di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è fatta menzione nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.
- **3.** Ogni Ordine degli Avvocati che sottoscriverà una convenzione con un istituto scolastico per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1, si impegna:
- a) ad indicare, per lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al precedente art. 3, comma 2, avvocati iscritti nell'albo ordinario e/o praticanti avvocati iscritti
- nell'apposito registro;
- b) a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore degli avvocati e/o dei praticanti avvocati impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della anzidetta convenzione.

Articolo 6

Oneri economici

1. Le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno stabilire che le iniziative formative strutturate secondo le previsioni di cui all'art. 3 siano impartite, di regola, a titolo gratuito ovvero, ove possibile, finanziati con fondi privati.





Ministero dell'istruxione e del merito

- **2.** Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa dell'avvocato-formatore, ove l'istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, potranno essere sostenute, ove possibile, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- **3.** Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche coinvolte.

Articolo 7

Durata e modifiche

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Roma

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Ministro
Prof. Giuseppe Valditara

Il Presidente
Avv. Francesco Greco